



# Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9 del 29/01/2021

Seduta n. 1

Sessione ordinaria

Seduta pubblica in Prima convocazione

### OGGETTO: TARI 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 18:45, Sede Municipalen modalità videoconferenza, previo invito trasmesso nelle forme previste dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	FAVERO FLORIO	X		10	RET MARIA TERESA	X	
2	BARBISAN LEONARDO	X		11	RODRIQUEZ RICCARDO	X	
3	BERTONCELLO ANTONIO	X		12	SANTANDREA STEFANO	X	
4	BRAVO BERTILLA	X		13	SENATORE MARIA TERESA	X	
5	DALLA BONA PAOLO	X		14	STIVAL RENATO	X	
6	DRIGO IRINA	X		15	TERENZI MARCO	X	
7	MASCARIN GASTONE	X		16	VINDIGNI ANDREA	X	
8	MORSANUTO ANGELO	X		17	ZANUTTO ALESSANDRA	X	
9	PIZZOLITTO MARIO	X					

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Sono presenti gli Assessori: FAGOTTO ANNA, RAMBUSCHI PIETRO, GERONAZZO LUIGI, DAL BEN MATTIA, SALVADOR CLAUDIA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE dott. Giorgio Ferrari che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria.

Il Sig. Gastone Mascarin nella veste di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri MORSANUTO ANGELO, STIVAL RENATO, TERENZI MARCO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Portogruaro è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Piano Finanziario per il 2021 non è ancora stato predisposto e che, di conseguenza, risulta al momento impossibile una definizione prospettica delle tariffe 2021 tale da garantire la copertura dei costi 2021, al momento ignoti;

Tenuto, tuttavia, conto delle risultanze del Piano Finanziario 2020, del differenziale tra il PEF 2019 e PEF 2020, che verrà posto a carico del triennio 2021-2023 in quote costanti come da deliberazione del C.C. n. 72 del 29.12.2020, è stato appostato a bilancio un costo provvisorio del servizio rifiuti 2021, stimato sulla base dei suddetti elementi;

Valutato di considerare le tariffe attualmente vigenti (2019) come provvisorie e dato atto che le stesse verranno opportunamente adeguate e approvate in via definitiva entro i termini di legge, a

seguito della definizione dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dalla validazione del PEF 2021 da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, con conseguente adeguamento delle corrispondenti poste in entrate e in uscita nel bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamato peraltro il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...]In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Ritenuto, pertanto, di stabilire anche per l'anno 2021, atteso il perdurare della crisi sanitaria ed economica, che il versamento della TARI avvenga ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI in n° 3 rate con scadenza rispettivamente al:

- 1^ rata                                30.09.2021
- 2^ rata                                30.10.2021
- 3^ rata                                02.12.2021

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;

Considerato che, alla luce di quanto appena esposto, il versamento della 1^ e della 2^ rata avverrebbe con le tariffe provvisorie (2019) e che quello della 3^ vedrebbe, invece, l'applicazione delle tariffe 2021, definite sulla base dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dalla validazione del PEF 2021 e quella del conguaglio sulle prime due rate;

Richiamato, peraltro, l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione della TARI che stabilisce particolari riduzioni tariffarie sulla base dell'ISEE e precisato che restano ferme le soglie ivi indicate applicandosi la normativa sul nuovo ISEE introdotta con il DPCM n° 159 del 05.12.2013 e s.m.i.;

Ritenuto di fissare per l'annualità 2021 come scadenza per la presentazione della richiesta di riduzione tariffaria con il nuovo ISEE il termine del 30 settembre 2021;

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) di cui all'art. 1, comma 3 del

D.Lgs n. 360 del 1998 e così si provvederà non appena verranno approvate le tariffe TARI 2021;

Sentite in merito la 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare “*Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione*” nella seduta del 18.01.2021

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto;

**Si propone il seguente dispositivo:**

1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione e pertanto che le tariffe vigenti risultano provvisorie e verranno adeguate sulla base dei costi del servizio rifiuti 2021 e quindi approvate in via definitiva nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
2. di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
3. di stabilire che per l’anno 2021 il versamento della TARI avvenga ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI in n° 3 rate con scadenza rispettivamente al:

1 <sup>a</sup> rata	30.09.2021
2 <sup>a</sup> rata	30.10.2021
3 <sup>a</sup> rata	02.12.2021

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo eventuale conguaglio;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per l’applicazione della TARI sono stabilite particolari riduzioni tariffarie sulla base dell’ISEE e precisato che restano ferme per l’anno in corso le soglie ivi indicate applicandosi la normativa sul nuovo ISEE introdotta con il DPCM n° 159 del 05.12.2013 e s.m.i.;
5. di fissare come scadenza per la presentazione della richiesta di riduzione tariffaria con il nuovo ISEE il termine del 30 settembre 2021;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

Il Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione consiliare Renato Stival introduce l'argomento;

Interviene il consigliere Bertoncello e risponde l'Assessore Salvador;

Seguono gli interventi di Bertoncello, Zanutto, Presidente del Consiglio, Bertoncello, Terenzi;

Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale, tutti gli interventi della seduta consiliare sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico.

Il dibattito del presente punto all'ordine del giorno, integralmente registrato in formato audio-digitale, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Con voti palesemente espressi per appello nominale:

Presenti : 17;  
votanti : 17;  
favorevoli: 11;  
contrari : 6 (Bertoncello, Drigo, Ret, Santandrea, Terenzi, Vindigni);

La proposta di deliberazione è approvata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza del provvedimento ne dispone l'immediata eseguibilità come risultante dalla seguente votazione:

Presenti : 17;  
votanti : 17;  
favorevoli: 11;  
contrari : 6 (Bertoncello, Drigo, Ret, Santandrea, Terenzi, Vindigni);

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Gastone Mascarin

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Giorgio Ferrari

*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*